

## CLXIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 5712

## Disegni di legge:

(Approvazione):

« Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri contraerei » (1416). . . . . 5725

« Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di ingegneria e di Chimica industriale di Bologna » (1384). . . . . 5726

« Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) » (1356). . . . . 5727

« Ricostituzione del comune di Sant'Angelo, Limosano (Campobasso) » (1417). . . . . 5727

« Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti » (1414). . . . . 5727

« Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici » (1454). . . . . 5732

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istitui un compenso di demolizione per le navi da carico » (1308). . . . . 5733

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo » (1322). . . . . 5733

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione "Tirrenia" (Flotte riunite Florio-Citra) » (1340). . . . . 5733

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud-America (Pacifico) e Genova-Australia » (1345). . . . . 5734

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione "Italia", per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia » (1346). . . . . 5734

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero » (1366) 5734

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (1371) . . . . . 5735

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (1400) . . . . . 5739

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo » (1401). . . . . 5739

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonché la costituzione del ruolo servizi » (1402). . . . . 5740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (1405). . . . . 5740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari » (1406). . . . . 5740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica » (1407). . . . . 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni » (1410). . . . . 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda » (1426). . . . . 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli » (1428). . . . . 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 » (1429). . . . . 5742

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (1430). . . . . 5742

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato » (1431). . . . . 5742

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito » (1433). . . . . 5743

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica » (1436). . . . . 5743

(Discussione):

« Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito » (1415). . . . . 5713

Mazzucco. . . . . 5713

« Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino » (1452). . . . . 5729

Cian. . . . . 5729

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke » (1375). . . . . 5737

Federico Ricci. . . . . 5738

Puppini, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 5739

Relazioni:

(Presentazione) . . . . . 5743

Ringraziamenti . . . . . 5712

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato). . . . . 5736, 5745

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Suardo per giorni 2; Tiscornia per giorni 5; Torraca per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pirelli ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Milano, 14 dicembre 1932-XI.

« Eccellenza,

« Anche a nome di tutta la mia famiglia prego V. E. di voler accogliere i più vivi ringraziamenti per averci trasmesso copia del resoconto contenente la commemorazione del compianto nostro Padre, svoltasi nella seduta del 6 corrente, nonchè per le gentili espressioni con le quali l'E. V. ha voluto accompagnare detto resoconto.

« Coi sensi della più alta considerazione.

« PIERO PIRELLI ».

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito » (N. 1415).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo Stampato N. 1415.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

**MAZZUCCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAZZUCCO.** L'importanza notevole di questo disegno di legge, che è sottoposto alla nostra approvazione, risulta dalle disposizioni in esso contenute.

Non ne farò un esame particolare. La relazione ministeriale, quella del relatore dell'Ufficio centrale del Senato, dove vibra l'anima del soldato valoroso e del comandante, l'ampia discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, mettono bene in rilievo l'importanza e le caratteristiche dei provvedimenti proposti.

Provvedimenti che erano anche attesi: perché se è vero che molti distinti e valorosi ufficiali attendevano, da tempo, che si aprisse loro la via per conseguire una meritata promozione, è altresì vero che occorre provvedere ormai ad una parte molto importante e delicata dell'Esercito; ad assicurare un buon comando nei reparti.

Due importanti questioni sono principalmente affrontate e per esse vengono proposti provvedimenti correnti: il ringiovanimento dei quadri e la sistemazione degli ufficiali che non possono raggiungere nella carriera i gradi elevati.

È notevole anche che provvedimenti di tal genere abbiano potuto essere proposti senza aggravio sul bilancio dello Stato.

Il disegno di legge tien pure conto, doveroso conto, di chi ha fatto la guerra e ne è uscito mutilato ed invalido.

Ma una particolare osservazione di compiacimento va fatta circa il valore che si dà al fattore - guerra ed esercizio del Comando.

Gli esami sono necessari, ma non come condizione prima, specie in questi tempi in cui

sono ancora nelle file dell'esercito valorosi ufficiali che hanno comandato reparti in guerra, per ascendere ai gradi superiori.

L'esperienza della guerra e l'esercizio del Comando non si acquistano sui libri e sono elementi essenziali per proseguire nella carriera.

Gli ufficiali che amano lo studio trovano sempre il tempo per dedicarvisi. Ma se non hanno esercitato un comando in guerra od in pace l'esercizio del Comando non lo impereranno sui libri.

E questo, ripeto, deve essere condizione essenziale per ascendere ai gradi superiori.

Particolarmente oggi: i giovani che vengono alle armi hanno acquistato, in quest'atmosfera decennale del Regime, qualità che li diversifica notevolmente, ed in meglio, dalle reclute dei nostri tempi.

I mezzi bellici assegnati ai reparti sono complessi e richiedono particolari cognizioni. Occorrono dunque, in chi comanda, qualità superiori di carattere e di mente se deve imporsi con l'ascendente proprio ai giovani nei quali l'intelligenza e l'amore al sapere sono più sviluppati che in un tempo non molto lontano da noi.

Le recenti grandi manovre, alle quali ho avuto l'onore ed il piacere di assistere, hanno messo bene sotto i nostri occhi quale sia l'affiatamento fra ufficiali e truppa nel nostro esercito. Ebbene questo non può essere che il frutto di quell'ascendente che l'ufficiale esercita sulle truppe mercè il suo valore morale ed intellettuale che si acquista essenzialmente con l'esercizio del comando.

Possiamo ora domandarci se il disegno di legge soddisfa la massa degli ufficiali.

Io ritengo di sì.

Chi giudica da un punto di vista strettamente personale della sua carriera non è mai soddisfatto. Ma io non credo che vi possano essere molti ufficiali che si concentrino in considerazioni così ristrette.

Chi lavora per lo Stato, specialmente gli ufficiali, come del resto ogni cittadino del Regime, anche indirettamente, non deve dimenticare che, al disopra dell'interesse personale, vi è quello della Nazione.

Mai tale verità si è imposta come in questi tempi.

Dopo una guerra quinquennale, dopo aver trascorso ancora quattordici anni senza aver

potuto, non per mancanza della volontà degli uomini ma anche perchè in certe situazioni non si può prescindere dall'elemento tempo, provvedere ad una organica sistemazione dei quadri, non si poteva portare dinanzi al Parlamento un progetto perfetto che eliminasse di colpo tutti gli inconvenienti, soddisfacesse a tutte le aspirazioni.

La situazione dei quadri, dal dopo guerra ad oggi, si è andata sempre aggravando e bisognava provvedere assolutamente per non peggiorare. E si è provveduto dove il disagio era maggiore, la necessità più urgente.

Questo ha fatto il Governo fascista col disegno di legge in discussione.

Altri provvedimenti seguiranno. La vigile e costante cura sui quadri dell'esercito suggerirà altre providenze per conservare l'esercito forte e compatto moralmente e materialmente, pronto ad ogni chiamata della Patria, come le necessità impongono fin che permane l'attuale situazione internazionale.

Quanto è avvenuto ieri, in quest'aula, di imponente e commovente, è significativo al riguardo.

L'Italia non provoca: ma, cosciente della sua forza e del suo buon diritto, attende, fidente sulle sue forze di terra, di mare, dell'aria, bene inquadrata, il suo sicuro avvenire. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## CAPO I.

### SPECIALI AVANZAMENTI PER GLI UFFICIALI INFERIORI ANZIANI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GUERRA

#### Art. 1.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti — possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 2;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

c) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;

d) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'avanzamento anticipato per esami, di cui al comma a) del precedente articolo, viene concesso ai capitani che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato, superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale.

A tali prove i capitani predetti possono concorrere per due volte.

(Approvato).

#### Art. 3.

Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente articolo 1 i capitani appartenenti al ruolo M ed al ruolo capitani consegnatari.

Restano immutate le disposizioni in vigore, relative all'avanzamento dei capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamenti quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

(Approvato).

#### Art. 4.

Fino alla concorrenza di 3/4, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei capi-

tani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 1 e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente articolo 4, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma a) del precedente articolo 1;

nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra;

nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nel computo da effettuarsi, in applicazione del precedente articolo 4 della presente legge, per i capitani che abbiano già ottenuto spostamenti nel ruolo in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, per aver superato i corsi della scuola di guerra o per essere stati trasferiti nel corpo di stato maggiore, saranno dedotti dal numero dei posti che l'ufficiale dovrebbe guadagnare in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, tanti posti quanti sono gli ufficiali che precedevano il promovendo all'atto dello spostamento nel ruolo sopra ricordato e che ora lo seguono nel ruolo stesso.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nell'applicazione della presente legge nessun capitano potrà scavalcare un altro della rispettiva arma già più anziano che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Analogamente nessun capitano, che abbia conseguito il diritto all'avanzamento anticipato per esami od all'avanzamento a scelta per esami facoltativi potrà scavalcare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano e che abbia superato i corsi della scuola di guerra o conseguito il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

#### Art. 8.

I capitani che, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi fissati dal precedente articolo 5.

(Approvato).

#### Art. 9.

I capitani, che avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-18 siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o che per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge stessa.

(Approvato).

#### Art. 10.

I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengono

al ruolo *M* od ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921 od in anni precedenti possono concorrere all'avanzamento:

*a*) anticipato per esami di cui al seguente articolo 11;

*b*) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398. Gli anzidetti tenenti per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-18 ed aver tenuto lodevolmente durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

(Approvato).

#### Art. 11.

L'avanzamento anticipato per esami viene concesso ai tenenti, che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 10 superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale.

A tali prove i tenenti predetti possono concorrere per due volte.

(Approvato).

#### Art. 12.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti agli avanzamenti dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 9 e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo stesso.

(Approvato).

#### Art. 13.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente articolo 12 in ciascun anno in ordine di anzianità, non appena entrino:

*a*) nel primo nono del rispettivo ruolo se

dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al precedente articolo 10;

*b*) nel primo ottavo del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dal presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 14.

I tenenti che in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per aver superato i relativi esami previsti dal capo V, della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono, dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi di carriera fissati dal precedente articolo 13, lettera *b*).

(Approvato).

#### Art. 15.

I tenenti nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o per altra causa precedano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa.

(Approvato).

#### Art. 16.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, ed ottenere — se idonei — i relativi vantaggi di carriera,

salvo a conseguire i vantaggi previsti dagli articoli 60 e 80 della legge 11 marzo 1926, n. 398, quando, avendo raggiunto il grado di capitano, si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli citati.

(Approvato)

#### Ar. 17.

Le disposizioni, riguardanti l'avanzamento, non in contrasto con la presente legge, rimangono in vigore.

(Approvato).

### CAPO II

#### MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE 17 APRILE 1930, n. 480.

#### Art. 18.

L'articolo 4 della legge 17 aprile 1930, n. 480, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo *M*, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni) viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda:

46 anni di età se tenenti colonnelli;

43 anni di età se maggiori;

39 anni di età se capitani;

36 anni di età se tenenti.

e siano compresi nei limiti di anzianità che saranno fissati, con facoltà insindacabile, del Ministero della guerra, nel bando di concorso.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.

(Approvato).

#### Art. 19.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, gli ufficiali del ruolo *M*, sino al 1° gennaio 1936 concorrono a coprire le vacanze del grado

superiore, nel proprio ruolo nella proporzione di un terzo.

Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come è detto all'articolo 4 della legge sopra ricordata.

Dopo tale data gli ufficiali del ruolo *M* concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.

(Approvato).

### CAPO III

AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEGLI ORGANICI DEL RUOLO *M* STABILITI DALLA LEGGE 17 APRILE 1930, N. 480.

#### Art. 20.

Gli organici del ruolo *M* fissati dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, sono temporaneamente aumentati del seguente numero di ufficiali:

GRADI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Gonolo	Totale per gradi
Tenenti Colonnelli .	29	6	4	—	39
Maggiori . . . . .	63	9	41	—	113
Capitani . . . . .	104	12	47	—	163
	187	27	92	—	306

La ripartizione dei predetti ufficiali tra i vari enti e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle gradualità e numeriche.

(Approvato).

#### Art. 21.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 20 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18 e 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella di cui al precedente articolo.

Gli organici anzidetti, delle tre armi - fanteria, cavalleria ed artiglieria - esclusi i servizi tecnici di cui al precedente articolo 18, sono pertanto ridotti del corrispondente numero di posti devoluti agli ufficiali immessi nel ruolo *M* in conseguenza dell'ampliamento temporaneo previsto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

L'aumento degli organici del ruolo *M*, previsto dal precedente articolo 20 sarà attuato con successivi concorsi indetti dal Ministero della guerra che stabilirà per ogni concorso, il numero dei posti da coprire tenendo presente le disposizioni contenute nell'articolo 19 del precedente capo II circa le aliquote, per ogni grado, dei posti che debbono essere destinati alle ammissioni e di quelli da riservarsi all'avanzamento.

Il completamento degli organici si considererà avvenuto quando il totale dei posti messi a concorso e coperti in attuazione dei concorsi stessi avrà raggiunto gli organici fissati dal precedente articolo 20.

Il riassorbimento sarà iniziato dopo completati gli organici, come è detto nel precedente capoverso, in ragione di un decimo delle vacanze che si verificheranno in ciascun grado nel complesso degli organici stabiliti dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, e dal precedente articolo 20 del presente capo III.

Tale riassorbimento sarà considerato come ultimato non appena raggiunti gli organici stabiliti per il ruolo *M* della legge 17 aprile 1930, n. 480.

(Approvato).

Art. 23.

I posti organici del ruolo *M*, riassorbiti in base al precedente articolo 22, saranno a mano a mano raggiunti agli organici delle tre armi - fanteria, cavalleria ed artiglieria - esclusi i servizi tecnici di cui all'articolo 18 del precedente capo II.

(Approvato).

Art. 24.

Per la presentazione delle domande e per i requisiti necessari per l'ammissione nel ruolo

in conseguenza del temporaneo ampliamento previsto dal precedente articolo 20, valgono le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.  
(Approvato).

Art. 25.

Agli ufficiali ammessi nel ruolo *M*, in base al precedente articolo 20, sono applicate tutte le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioè esclusi anche gli ufficiali ammessi nel ruolo *M* in seguito all'ampliamento temporaneo degli organici del ruolo predetto previsto dalla presente legge.

(Approvato).

CAPO IV.

**ISTITUZIONE DI UN RUOLO DI CAPITANI DELLE ARMI COMBATTENTI DA ADIBIRSI ALLE FUNZIONI DI CONSEGNATARI DI MAGAZZINO E DI ADDETTI AGLI UFFICI MATRICOLA (RUOLO CAPITANI CONSEGNATARI).**

Art. 27.

È istituito un ruolo di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola (denominazione: «ruolo capitani consegnatari»).

(Approvato).

Art. 28.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 sono tratti dai quadri organici della rispettiva

arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

Gli organici anzidetti, delle armi — fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — sono, pertanto, ridotti del corrispondente numero di posti coperti nel « ruolo capitani consegnatari ». Il ruolo predetto sarà completato entro un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non possono far parte del « ruolo capitani consegnatari » gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, quelli del servizio specialisti del genio, quelli del servizio tecnico automobilistico e quelli dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

(Approvato).

#### Art. 29.

Gli ufficiali del « ruolo capitani consegnatari » devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi combattenti.

(Approvato).

#### Art. 30.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 hanno la carriera limitata al grado di capitano

A tali ufficiali è però applicato il limite di età, per la cessazione dal servizio permanente, di 52 anni.

(Approvato).

#### Art. 31.

Il trasferimento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — esclusi i servizi tecnici, come è detto nel precedente articolo 28 — viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dai capitani nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti, che abbiano già raggiunto o raggiungano 38 anni di età al 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda stessa.

Potranno, inoltre, presentare domanda di trasferimento nel ruolo, di cui è oggetto la

presente legge, i capitani delle armi suddette, esclusi quelli indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 28, che trovandosi nei limiti di età fissati dal precedente comma, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano, nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

Il capitano non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità non può presentare domanda per il trasferimento nel ruolo di cui è oggetto la presente legge.

(Approvato).

#### Art. 32.

Le autorità gerarchiche, sulla base delle note personali e della conoscenza che hanno dell'ufficiale dovranno esprimere, sulle domande, esplicito parere circa le reali attitudini dei concorrenti a coprire le cariche di ufficiale consegnatario di magazzino e di ufficiale addetto alla matricola.

(Approvato).

#### Art. 33.

Un'apposita Commissione nominata dal ministro della guerra prenderà in esame le domande degli ufficiali, i loro precedenti disciplinari e professionali e proporrà al predetto ministro i nomi degli ufficiali ritenuti idonei al trasferimento.

La decisione, circa il trasferimento, spetta in modo insindacabile al ministro della guerra.

Il trasferimento nel ruolo anzidetto è definitivo.

(Approvato).

#### Art. 34.

I capitani trasferiti nel ruolo di cui è oggetto la presente legge conservano l'anzianità as-

solata posseduta nel ruolo di provenienza qualunque sia la data di trasferimento nel ruolo.

L'anzianità relativa fra capitani di pari anzianità assoluta è stabilita in modo che preceda nel ruolo il capitano di maggiore età, fermo restando peraltro fra i capitani provenienti dalla stessa arma l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quella in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrassero parità anche nelle anzianità di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano il capitano che ha maggior servizio come ufficiale.

Nel grado in cui si riscontra parità di anzianità, però, il capitano che ha goduto di avanzamento speciale deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovisi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità.

(Approvato).

#### Art. 35.

Il capitano trasferito nel « ruolo capitani consegnatari » avrà diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e con la stessa decorrenza con cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio per la promozione al grado di maggiore, conseguita in turno normale dai pari grado ed anzianità che immediatamente lo precedevano nel ruolo dell'arma di provenienza o che immediatamente lo seguivano nel ruolo stesso.

Per i primi capitani, che conseguono il diritto agli aumenti anzidetti viene assorbita la indennità relativa.

(Approvato).

#### Art. 36.

I capitani del « ruolo consegnatari » vengono esonerati dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età stabilito dal precedente articolo 30 e collocati in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, rimarranno in questa posizione sino a quando avranno raggiunto il diritto al massimo della pensione e ad ogni modo per un periodo massimo di 6 anni.

I capitani che cesseranno dal servizio dopo che il ruolo sarà stato completato in applicazione della presente legge, non saranno sostituiti nel ruolo stesso.

I posti organici resisi così vacanti vengono raggiunti al ruolo dell'arma di provenienza dell'ufficiale che è stato collocato in ausiliaria od a riposo perchè raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

(Approvato).

#### Art. 37.

Dopo il collocamento nella posizione di congedo di cui all'articolo 36 della presente legge gli ufficiali anzidetti possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo, essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete.

La promozione non può, però, aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi che avevano pari anzianità a quella dell'ufficiale del « ruolo consegnatari » nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.

(Approvato).

#### Art. 38.

Per raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge per il « ruolo capitani consegnatari » saranno banditi, in epoca che verrà fissata dal Ministero della guerra, successivi concorsi.

Il numero dei posti messi a concorso sarà di volta in volta stabilito dal Ministero predetto.

(Approvato).

#### Art. 39.

Il « ruolo capitani consegnatari » sarà istituito dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale entrerà in vigore la presente legge e sotto tale data dovranno avve-

nire i movimenti relativi alla prima applicazione.

I movimenti relativi ai concorsi successivi avranno luogo sotto la data che sarà fissata dal Ministero della guerra per ciascun concorso. (Approvato).

#### Art. 40.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti per gli ufficiali in S. P. E. si intendono integralmente applicate agli ufficiali del nuovo ruolo, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 41.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioè esclusi gli ufficiali ammessi nel nuovo ruolo.

(Approvato).

#### Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari Enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra con apposite tabelle gradualità e numeriche.

(Approvato).

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 43.

Per il primo concorso indetto in applicazione della presente legge sarà consentito anche ai capitani già compresi nei limiti per la inserzione sul quadro d'avanzamento, purchè soddisfino alle altre condizioni ed abbiano riportato — se già presi in esame ai fini dell'avanzamento — giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di fare domanda per il passaggio nel nuovo ruolo.

I capitani predetti che abbiano sostenuto, o che stiano sostenendo, gli esperimenti sopra

ricordati non potranno essere ammessi al concorso qualunque sia l'esito degli esperimenti stessi.

#### RUOLO UFFICIALI CONSEGNATARI DI MAGAZZINO E UFFICIALI ADDETTI AGLI UFFICI MATRICOLA (Ruolo consegnatari).

CATEGORIA	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totale
Capitani consegnatari di magazzino.	276	23	73	8	380
Capitani addetti agli uffici matricola	144	12	62	—	218
	420	35	135	8	598

(Approvato).

### CAPO V.

#### COLLOCAMENTO A DOMANDA IN AUSILIARIA DI MAGGIORI E DI CAPITANI DELLE ARMI COMBATTENTI.

#### Art. 44.

Il Ministero della guerra è autorizzato a collocare in ausiliaria a domanda — in un periodo massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore della presente legge — complessivamente 100 maggiori e 600 capitani di fanteria; 40 maggiori e 45 capitani di cavalleria, con le modalità e con il trattamento previsti dai seguenti articoli.

(Approvato).

#### Art. 45.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge potrà essere concesso esclusivamente a domanda:

a) ai maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento e che al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) ai capitani di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in Servizio

permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti e che, al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, possono essere collocati a domanda in ausiliaria con il trattamento previsto dalla presente legge purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono ottenere a domanda di essere collocati in ausiliaria, col trattamento previsto dalla presente legge e nei limiti di numero di cui al precedente articolo 44, i capitani di fanteria e cavalleria nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo d'appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

La decisione circa l'accoglimento della domanda spetta in modo insindacabile al Ministero della guerra.

(Approvato).

#### Art. 46.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria, in applicazione della presente legge, hanno diritto per la durata di 8 anni ai  $\frac{4}{5}$  dello stipendio, nonchè ai  $\frac{4}{5}$  della indennità militare e dell'aggiunta di famiglia che percepivano all'atto del collocamento in ausiliaria.

I predetti ufficiali non hanno diritto, però, alla indennità di ausiliaria fissata dal Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

Dopo gli 8 anni di permanenza in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo gli ufficiali sopra indicati vengono collocati a riposo.

L'aggiunta di famiglia, di cui al primo comma del presente articolo, verrà ridotta qualora si verifichino mutamenti nella situazione di famiglia dell'ufficiale. Detta aggiunta di famiglia non sarà più corrisposta all'ufficiale senza figli minorenni, che durante la permanenza in ausiliaria sia divenuto vedovo.

All'ufficiale che venga a trovarsi in quest'ultima condizione sarà inoltre corrisposta la indennità militare ridotta — com'è indicata nel primo comma del presente articolo — spettante agli ufficiali celibi, anzichè quella spettante agli ufficiali ammogliati.

(Approvato).

#### Art. 47.

I posti resisi vacanti in seguito al collocamento in ausiliaria dei maggiori e dei capitani di fanteria e cavalleria di cui al precedente articolo 44 dovranno essere destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al Regio decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928 e non daranno luogo al reclutamento del corrispondente numero di ufficiali subalterni finchè gli ufficiali collocati in ausiliaria col trattamento del presente capo non siano collocati a riposo.

Qualora al termine del periodo di 5 anni, previsto dal precedente articolo 44, il riassorbimento di cui al precedente comma non fosse ultimato il riassorbimento stesso verrà effettuato con le norme fissate dal citato Regio decreto-legge 2532, modificato dalla legge 17 aprile 1930, n. 480.

La presente legge non modifica, però, le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.

(Approvato).

#### Art. 48.

Per il collocamento in ausiliaria, in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nella ausiliaria i servizi previsti dall'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi di avanzamento.

(Approvato).

#### Art. 49.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennità di cui all'articolo 46 della presente legge.

(Approvato).

## Art. 50.

Il collocamento in ausiliaria previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra.

(Approvato).

## CAPO VI.

## NOMINA DI COMMISSARI DI LEVA

## Art. 51.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 11 del Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva saranno trattati per concorso per titoli dai maggiori e dai capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e di cavalleria, sino a quando non risulteranno assorbite le eccedenze di organico esistenti in detti gradi nelle armi su menzionate, conseguenti alle promozioni effettuate ai gradi stessi in base al Regio decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928.

(Approvato).

## Art. 52.

Potranno partecipare al concorso di cui al precedente articolo 51:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 51 purchè, se giudicati, siano

stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso stesso i capitani di fanteria e cavalleria, che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di età e che nominati in servizio permanente effettivo, dopo il 1916, precedano — per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

(Approvato).

## Art. 53.

All'atto dell'assunzione in servizio i commissari di leva nominati in base al precedente articolo 51 saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

(Approvato).

## Art. 54.

I commissari di leva nominati in base alla presente legge non sono assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'articolo 11 del Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

La loro nomina avviene con decreto ministeriale.

(Approvato).

## Art. 55.

I posti resisi vacanti nei ruoli delle armi di fanteria e di cavalleria in seguito alla nomina a commissari di leva di maggiori e di capitani delle predette armi, effettuata in base alla presente legge, non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al Regio decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928.

La presente legge non modifica le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.

(Approvato).

## Art. 56.

Rimangono immutate le disposizioni non in contrasto con la presente legge, contenute negli articoli 11, 12 e 13 del Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

(Approvato).

## CAPO VII.

## MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE 11 MARZO 1926, n. 398.

## Art. 57.

Alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del 6° mese dalla data del predetto dispaccio.

I capitani delle varie armi e corpi, che ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del dodicesimo mese dalla data del predetto dispaccio;

b) in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 67 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i tenenti colonnelli che non sono ammessi al prescritto esperimento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento, vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del 6° mese dalla data del predetto dispaccio.

(Approvato).

## CAPO VIII.

PROVVEDIMENTI PER LA CARRIERA  
DEGLI UFFICIALI DEI CC. RR.

## Art. 58.

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'arma dei Carabinieri Reali fissati dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni sono stabiliti nel modo seguente:

Tenenti colonnelli. . . . .	67
Maggiori. . . . .	90

Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministero della guerra, considerate le vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'anzidetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello per non oltre un quinto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

## Art. 59.

Gli organici dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani in servizio permanente effettivo dei Carabinieri Reali stabiliti dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono modificati nel modo seguente:

Capitani. . . . .	354
Tenenti e sottotenenti. . . . .	500

Gli organici predetti verranno raggiunti: a) nel grado di capitano, con la promozione del numero necessario di tenenti, da effettuarsi entro il primo semestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le vacanze che si produrranno nel grado di tenente, in conseguenza di tali promozioni

saranno impiegate per riassorbire altrettante eccedenze esistenti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) nei gradi di sottotenente e tenente, con il riassorbimento di un terzo delle vacanze verificatesi annualmente nei predetti gradi, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verranno nominati ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo gli allievi che al 1° gennaio 1933 frequentano i corsi di reclutamento presso l'Accademia militare. Detti allievi conseguiranno il grado di sottotenente anche se all'atto in cui ultimano i corsi non siano disponibili vacanze organiche.

(Approvato).

#### Art. 60.

È data facoltà al Ministro della guerra, per un periodo di 6 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aumentare il numero dei capitani dei Carabinieri Reali in servizio permanente effettivo stabilito dal precedente articolo 59 nella misura di 50 ogni anno con un totale, nei 6 anni, di 300 capitani.

Al termine del sesto anno, dall'entrata in vigore della presente legge, le promozioni da tenente a capitano saranno effettuate nella misura di 3/5 del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di capitano.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di capitano siano tornati alla cifra stabilita.

Le vacanze prodottesi annualmente in conseguenza della promozione in soprannumero dei tenenti al grado di capitano non saranno colmate con il reclutamento di altrettanti tenenti o sottotenenti.

(Approvato).

#### CAPO IX.

#### LIMITI DI ETÀ PER GLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO SEDENTARIO

#### Art. 61.

Agli ufficiali riassunti, mutilati ed invalidi di guerra, che prestano servizio presso le

Amministrazioni dello Stato, sono applicabili i seguenti limiti di età per la cessazione dal servizio:

Colonnelli . . . . .	62
Tenenti colonnelli . . . . .	58
Maggiori . . . . .	55
Capitani . . . . .	52
Tenenti . . . . .	50

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei » (N. 1416).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1416.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le gallerie da costruire entro centri urbani importanti, o in loro prossimità, che debbono poter servire anche come ricoveri permanenti in caso di incursioni aeree, sono:

- a) gallerie stradali e tramviarie;
- b) gallerie per metropolitane;
- c) gallerie ferroviarie, limitatamente a quelle adibite ad uso urbano e nelle quali il transito dei treni può essere interrotto senza pregiudizio del servizio ferroviario in generale;
- d) gallerie per funicolari;
- e) gallerie per usi diversi.

(Approvato).

## Art. 2.

Per renderle sicure agli effetti di bombe scoppianti lanciate da aeroplani su di esse, le gallerie di nuova costruzione devono essere eseguite, secondo norme che verranno emanate in conformità della legge 31 gennaio 1926, n. 100, in modo che abbiano:

- a) una massa soprastante di terreno naturale di potenza variabile a seconda della natura e consistenza del terreno stesso;
  - b) accessi frequenti;
  - c) chiusura interna ed esterna, con camera d'aria tra esse compresa;
  - d) pavimentazione a livello del piano del ferro;
  - e) ventilazione artificiale;
  - f) illuminazione autonoma;
  - g) impianti accessori.
- (Approvato).

## Art. 3.

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente articolo e delle norme relative, il colpevole è punito con l'ammenda da un minimo di lire 5000 ad un massimo corrispondente al doppio dell'importo delle spese occorrenti per i lavori e gli impianti da eseguire ai sensi dell'articolo 2. La pena suddetta si applica indipendentemente dalle altre pene stabilite dal codice penale, qualora il fatto sia punibile a termini dello stesso codice.

I privati e le società, che abbiano ottenuto la concessione della costruzione delle gallerie, possono inoltre essere dichiarati decaduti dalla concessione stessa con provvedimento dell'autorità che l'ha accordata.

La denuncia all'autorità giudiziaria è fatta dall'organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea del territorio nazionale. Il detto organo, nel trasmettere la denuncia, comunica anche l'importo presuntivo delle spese indicate nel comma primo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna » (N. 1384).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del contratto 21 luglio 1932 riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1384.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato il 21 luglio 1932, in virtù del quale la Regia scuola di ingegneria di Bologna ha rinunciato a favore dello Stato al diritto di uso gratuito e perpetuo dello stabile demaniale in quella città, Piazza Celestini, verso il corrispettivo della somma di lire 3 milioni 60,000 e la Regia scuola superiore di chimica industriale ha ceduto allo Stato la piena proprietà del fabbricato in Bologna, Via Spirito Santo, per il prezzo di lire 540,000.

(Approvato).

## Art. 2.

La somma complessiva di lire 3,600,000 sarà corrisposta dallo Stato alle due scuole in cinque uguali rate annuali a cominciare dall'esercizio finanziario 1932-33, senza interessi e senza gravame di tasse o di altra natura, e le scuole consegneranno i fabbricati allo Stato entro il 1° novembre 1935.

Con decreti del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) » (N. 1356).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1356.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

La parte del territorio del Comune di Atri, situata fra il Comune di Pineto e il fiume Vomano, comprendente le località Calvano e Scerne, è aggregata al Comune di Pineto.

(Approvato).

**Art. 2.**

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) » (N. 1417).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1417.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

Limosano e Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, sono ricostituiti in comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente al momento dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 giugno 1928, n. 1689, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Limosano.

(Approvato).

**Art. 2.**

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti » (N. 1414).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1414.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, è modificato come appresso:

« Nel caso di pagamento frazionato, lo sconto di cui al 3° comma dell'articolo 1 è ammesso limitatamente al 5 per cento del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscriverà ipoteca sull'immobile ovvero manterrà in vigore quella già iscritta a suo favore, fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente ».

(Approvato).

## Art. 2.

In deroga al combinato disposto degli articoli 7, ultimo comma, del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, e 4, 2° comma, del Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1593, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari del comune di Messina e dei comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 1933, dovrà essere fatto in dodici rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno.

Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali dovrà essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.

Analoghe norme potranno essere adottate pel pagamento dei canoni di ammortamento e d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone terremotate e pel versamento in tesoreria degli importi relativi, con decreto del prefetto della provincia, sentito l'Ufficio del Genio civile competente e la Regia Intendenza di finanza.

(Approvato).

## Art. 3.

Il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498, è modificato come appresso:

« Gli appartamenti nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'articolo 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, potranno essere posti in vendita dopo che l'Amministrazione comune abbia determinato quali fabbricati intenda alienare ».

(Approvato).

## Art. 4.

I locali non destinati ad uso di abitazione, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, potranno essere ceduti in vendita a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributi governativi afferenti a vani terranei di loro proprietà ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto.

Gli aventi diritto a contributo, che non ne abbiano ancora usufruito, potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei locali suddetti, previa rinuncia al diritto al contributo medesimo.

Coloro che il diritto a contributo abbiano comunque ceduto o alienato potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei detti locali, previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al diritto a contributo medesimo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo.

Le domande degli esercenti di commercio per l'assegnazione in vendita dei locali di cui sopra saranno sottoposte all'esame e al parere della Commissione di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356.

Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, avranno anche diritto di prelazione, purchè siano nati in Messina o ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra nelle condizioni previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280.

La cessione in vendita dei locali suddetti potrà essere consentita anche in favore di Associazioni, Istituti od Enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina.

La vendita sarà effettuata alle stesse condizioni, e con le stesse modalità e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.

(Approvato).

#### Art. 5.

Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche in gestione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il primo periodo del comma primo dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, modificato con l'articolo 1° del Regio decreto-legge 11 dicembre 1925, n. 2498, è sostituito come appresso:

« Le case costruite sono assegnate alle persone indicate negli elenchi, sentita una Commissione locale composta dal Podestà del comune, che la presiede, dal comandante locale dell'Arma dei Reali carabinieri e dal segretario federale del Partito nazionale fascista o da un suo delegato nei comuni capoluoghi di provincia, ovvero dal segretario politico del Fascio negli altri comuni, e sentito altresì il prefetto ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino » (N. 1452).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1452.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

**CIAN.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIAN.** Onorevoli colleghi, in primo luogo una dichiarazione: mi sono deciso a prendere la parola su questo argomento soprattutto per adempiere un dovere, quello di rendermi interprete del sentimento profondo di riconoscenza che tutta Torino sente di avere per il Duce, il quale, con quell'intuito generoso che lo contraddistingue, ha pensato di premiare la nobile città subalpina per la felice riuscita della sua Mostra della Moda, promovendo la costituzione di un Ente autonomo permanente della Moda nazionale.

Ma non so resistere alla tentazione d'intrattenermi su questo argomento, nonostante la chiara e felice relazione del collega senatore Corrado Ricci, per ribadire con qualche considerazione, forse non superflua, le sue osservazioni che sono veramente fondamentali. Una considerazione anzitutto: esser difficile non riconoscere che questo fatto della moda, che si presenta sotto apparenze frivole e si presta alle facili ironie, ha un'importanza e una funzione economica e sociale assai notevole; dobbiamo anzi riconoscere che essa, pur nella mutabilità incessante, caratteristica della sua natura, è una realtà storica insopprimibile e, ripeto, degna di tutta la nostra attenzione.

Ma noi non dobbiamo solo riconoscerla; la moda va anche conosciuta, studiata e favorita; va migliorata e nazionalizzata e anche nobilmente sfruttata.

Tutto questo si propone di fare l'Ente, che questo disegno di legge viene a costituire.

Ma io non ho parlato a caso di un nobile sfruttamento; basta pensare ai molteplici fattori economici, psicologici, artistici che entrano in giuoco, a dar vita a questa che il relatore bene ha detto essere una industria « complessa ed importante ».

Sono più che mai convinto che questo Ente che in Torino e da Torino ha avuto già un primo finanziamento modesto (poco più di due milioni), potrà, e, quindi, dovrà, riuscire un bello ed attraente affare ed anche un buon affare. Ma a patto che i promotori e i dirigenti di esso sappiano — e non dubito che sapranno — seriamente organizzarlo, e con sapiente gra-

dualità e con un vigile senso della misura, sappiano svolgere l'opera loro sulla base di sicuri criteri artistici, economici e industriali in modo da avviarsi sotto gli auspici migliori alla conquista del mercato nazionale, e — perchè no? — anche internazionale.

La parola d'ordine sia: « buon gusto e buon mercato ». Soltanto così sarà possibile vincere con una progressiva conquista, le concorrenze italiane e straniere, così nei grandi centri, come nelle zone provinciali.

A tutto questo deve tendere l'Ente, il quale dovrà inoltre sforzarsi a superare le eventuali, anzi le inevitabili resistenze di certi « snobismi esoticizzanti » (le brutte parole rispondono ad una brutta realtà) che anche in Italia, e là dove meno ci si aspetterebbe, si manifestano, quasi fossero di altri tempi, e come se l'industria italiana non fosse capace ormai di soddisfare a tutte le esigenze.

Per riuscire a questo l'Ente dovrà organizzare una intelligente propaganda a base di pubblicità anche periodica estesissima, con opuscoli e fascicoli riccamente illustrati e allettanti, e mediante concorsi da bandire fra artisti delle varie regioni, in modo da accrescere la schiera delle clienti gentili.

Dovrà anche fare grande assegnamento su quegli organi corporativi e sindacali — e femminili e maschili — che hanno il maggiore interesse ad un esito felice di questa impresa; e assicurarsi la costante ed efficace cooperazione della stampa, che non per nulla è fascista.

Ma, in questa impresa, onorevoli colleghi, non si tratta soltanto d'una somma rispettabile di interessi materiali ed economici; qui entra in campo anche un sentimento, starci per dire, un punto d'onore nazionale, non meno rispettabile, che reclama di essere soddisfatto. Noi dobbiamo una buona volta (e mi pare che questa sia la volta buona) liberarci da quel secolare vassallaggio che incombe sull'Italia e che è una mortificazione per la nostra dignità artistica e industriale. È anche un danno grave; perchè questo vassallaggio, che non è una figura retorica, si risolve in un tributo annuo di molti milioni che varcano il confine. Questo vassallaggio si poteva spiegare in altri tempi: lo si poteva spiegare nel '500, per esempio, allorché nella meravigliosa fioritura artistica del nostro Rinasci-

mento, i pittori popolavano tutto il mondo civile di magnifiche creature e nude e più spesso magnificamente vestite e abbigliate, ma la Francia e la Spagna come gareggiavano a farci a pezzi e ad asservirci, così si contendevano il primato della moda anche in Italia e la imponevano all'Italia vinta. Questo avveniva, nonostante le fiere ma vane proteste di nobili spiriti che in tale asservimento alla moda straniera vedevano come un triste simbolo della servitù politica della Patria. Questo si poteva spiegare anche nel '700, allorché la carta geografico-politica della penisola era come la veste di Arlecchino, e nelle Mercerie di Venezia la « piavola de Franza » — cioè il manichino delle novità della moda francese — dettava legge. Oggi non più. Oggi questo vassallaggio appare come un anacronismo, intollerabile, ripeto, come un'offesa a noi stessi, perchè ammetterlo sarebbe come un confessare una inferiorità nostra nel campo del gusto, dell'arte e dell'industria.

Ma sarebbe anche un danno economico assai grave.

Onorevoli colleghi, io concludo allietandomi, con assoluta fiducia, al pensiero che l'Italia Fascista nel 2º Decennale vedrà sorgere a solida e stabile vita questo Ente, costituito in omaggio alla più capricciosa ed alla più instabile delle dee terrene, la Moda, la « vezzosissima Dea » di pariniana memoria, che questa volta dovrà diventare ed essere finalmente la Moda nazionale, italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, che rileggo:

#### Art. 1.

È istituito, con sede in Torino, un « Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda », dotato di personalità giuridica. (Approvato).

#### Art. 2.

La Mostra, di cui all'articolo precedente, sarà tenuta in Torino — a partire dall'anno 1933 — dando luogo a due distinte mani-

festazioni: una primaverile ed una autunnale.

Alla detta Mostra non sono applicabili le norme del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Mostra usufruirà, tutte le volte che avrà luogo, e senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) e da ogni altra eventuale disposizione in materia.

(Approvato).

#### Art. 4.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi alla Mostra verrà effettuata in somma fissa a *forfait*, da determinarsi secondo norme che saranno stabilite con decreto del ministro per le finanze.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica, relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, numero 423.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nelle manifestazioni di cui all'articolo 2 si intendono compresi i prodotti e lavori che riguardino il vestiario e l'abbigliamento, o che siano soggetti alle variazioni della moda.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'Ente autonomo per la « Mostra permanente nazionale della moda » in Torino, è costituito con la partecipazione del Comune di Torino, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, della Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista di Torino, della

Unione industriale fascista della provincia di Torino, della Federazione provinciale fascista del commercio di Torino, della Federazione autonoma delle comunità artigiane di Torino e della Società promotrice dell'industria nazionale di Torino.

L'Ente è autorizzato ad aggregarsi — come elementi integranti la propria costituzione — caso per caso o permanentemente, altri Enti o personalità private, quando lo ritenga opportuno per il migliore conseguimento dei suoi fini.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il capitale iniziale dell'Ente è di L. 2.030.000 così costituito:

Città di Torino . . . . .	L. 1.000.000
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino. »	300.000
Cassa di risparmio di Torino. »	250.000
Istituto di San Paolo di Torino. »	150.000
Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista di Torino . . . . . »	10.000
Unione industriale fascista di Torino . . . . . »	200.000
Federazione provinciale fascista del commercio di Torino. »	100.000
Società promotrice industria nazionale di Torino. . . . »	20.000

L'Ente potrà ricevere oblazioni, donazioni, eredità, lasciti di ogni genere liberamente assegnati da Enti o da privati.

Spetteranno all'Ente i proventi netti della gestione delle Mostre.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'Ente viene amministrato da un Comitato, che è costituito da un delegato per ognuno dei due Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni, e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti: Comune di Torino, Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista di Torino, Confederazione gene-

rale fascista dell'industria, Confederazione generale fascista del commercio, Federazione nazionale fascista autonoma degli artigiani d'Italia, Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, Federazione nazionale dell'abbigliamento, Unione industriale fascista di Torino, Federazione fascista del commercio di Torino, Federazione autonoma delle comunità artigiane di Torino, Comitato provinciale professionisti ed artisti di Torino, Delegazione provinciale dei Fasci femminili di Torino, Società promotrice dell'industria nazionale di Torino.

Il presidente dell'Ente è nominato dal Capo del Governo al di fuori dei membri del Comitato.

Il Comitato, nella sua prima seduta, sceglie, tra i suoi membri, un segretario ed un tesoriere; e nomina due revisori dei conti, tra persone estranee al Comitato.

I membri del Comitato ed i revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche dell'Ente sono a titolo gratuito.

(Approvato).

#### Art. 10.

La vigilanza sull'Ente viene esercitata dal Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

#### Art. 11.

Lo Statuto dell'Ente sarà approvato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta dei ministri interessati.

(Approvato).

#### Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici » (N. 1454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato N. 1454.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici provvede alla assistenza anche di figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, che abbiano a carico sette o più figli minorenni.

Tale assistenza è esercitata col conferimento dei posti gratuiti già esistenti a titolo di « numerosa prole » nei Regi convitti nazionali « Principi di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni; con borse di studio in ragione di un ventesimo di quelle da assegnarsi annualmente per concorso.

(Approvato).

#### Art. 2.

A figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, che abbiano a carico sette o più figli minorenni possono essere conferite, inoltre, *ad annum*, le borse di studio, che risulteranno disponibili, dopo soddisfatte tutte le domande presentate nell'interesse di orfani o di altri aventi diritto, a norma del Testo Unico approvato con Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 127.

(Approvato).

## Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti hanno vigore dall'anno scolastico 1932-1933.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico » (N. 1308).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore della Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo » (N. 1322).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-1932 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione "Tirrenia" (Flotte riunite Florio-Citra) » (N. 1340).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione "Tirrenia" (Flotte riunite Florio-Citra) ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia » (N. 1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia » (N. 1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione "Italia", per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero » (N. 1366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (Numero 1371).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilaj, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto.

Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Cippico, Cirmeni, Colonna, Concini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, De Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Spezzotti, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tanari, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Venturi, Versari, Vicini Antonio,  
Visconti di Modrone, Volpi.  
Zoppi, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito (1415):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	163
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	165
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	165
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	163
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici (1454):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituì un compenso di demolizione per le navi da carico (1308):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo (1322);

Senatori votanti . . . . . 170

Favorevoli . . . . . 163

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) (1340):

Senatori votanti . . . . . 170

Favorevoli . . . . . 162

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1345):

Senatori votanti . . . . . 170

Favorevoli . . . . . 162

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1346):

Senatori votanti . . . . . 170

Favorevoli . . . . . 161

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero (1366):

Senatori votanti . . . . . 170

Favorevoli . . . . . 159

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371):

Senatori votanti . . . . . 170

Favorevoli . . . . . 160

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke » (N. 1375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 1932.*

## VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, che reca provvedimenti a favore del credito all'industria mineraria;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale dei carboni fossili e del coke;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È elevato a lire 3 per tonnellata il diritto fisso sul carbone fossile trasportato per ferrovia o tranvie e scaricato nei porti. Resta esente dal diritto fisso suddetto il carbone fossile destinato al rifornimento delle navi mercantili ed alle Amministrazioni statali e quello per il quale detto diritto sia stato comunque corrisposto.

Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge 27 giugno 1929, n. 1108, per quanto si attiene alla riscossione del tributo e per l'assegnazione dei contributi previsti dalla legge medesima entro i limiti da essa stabiliti.

## Art. 2.

Il dazio di confine sul carbone coke (voce 564-bis della tariffa) è elevato a lire 15 per tonnellata, fermo rimanendo il dazio *ad valorem* del 10 per cento istituito con Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187.

## Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Vorrei fare qualche osservazione relativamente al dazio doganale sui combustibili, argomento che si connette a quello del diritto erariale che è stato aumentato da una a tre lire, di cui al presente disegno di legge.

Sui fossili si paga un dazio *ad valorem* del 10 per cento. Sottopongo all'onorevole sottosegretario alcune raccomandazioni circa la tecnica dell'esazione di questo dazio. Non mi occuperò se convenga o no mantenerlo, aumentarlo o diminuirlo; ma parlerò del modo come tale dazio viene riscosso.

Gli importatori di carbon fossile presentano alla dogana la fattura di acquisto e il dazio viene pagato in base ad essa, in ragione del 10 per cento. Ma la dogana non si occupa e non si può occupare di verificare se la fattura d'acquisto sia o no autentica; e c'è il pericolo (dico pericolo, ma posso assicurare che questa è la realtà e potrei fare nomi e citare casi purtroppo in numero crescente) che gli importatori si facciano fare dalle ditte esportatrici estere e presentino alla dogana fatture a prezzo più basso, per lucrare la differenza di dazio fra il prezzo vero e quello artefatto, e la dogana non può accertare la verità. Per far questo si dovrebbe mettere in moto la milizia tributaria e mandarla a fare verifiche negli uffici; ma anche in questo caso non si sarebbe mai perfet-

tamente sicuri. Tuttavia sarebbe bene farlo, in attesa d'altri provvedimenti.

In secondo luogo, quand'anche fossero esibite fatture autentiche, se ci trovassimo in un momento in cui ci fossero delle oscillazioni nei prezzi, si potrebbe verificare questo caso che due importatori della stessa merce comperata in tempi e prezzi diversi, ma arrivata lo stesso giorno, si troverebbero ad esibire fatture autentiche con prezzi diversi sull'identica merce. Ciò non mi pare giusto.

Vorrei chiedere all'onorevole ministro se non ritenga più giusto e corretto consolidare il dazio in tariffe fisse eguali per tutti quelli che importano la stessa merce, soggette se si vuole a revisione periodica (mensile, quindicinale, ecc.) secondo l'andamento del mercato, in modo da arrivare ad una tassazione effettiva, obbiettiva, indipendente dalle fatture.

Non ho altro da aggiungere.

PUPPINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle raccomandazioni che ha fatto il senatore Ricci Federico. Il Governo si riserva di studiare l'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge.**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 1400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo » (N. 1401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi » (N. 1402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi, con la seguente modificazione:

All'articolo 9 delle norme annesso, n. 2, alle parole « dagli ufficiali di cui al n. 1 dell'articolo 8 » sono sostituite le altre: « dagli allievi, di cui al n. 1 dell'articolo 8 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese » (N. 1405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari » (N. 1406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, concernente l'aumento del numero degli amministratori giudiziari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti

del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica » (Numero 1407).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni » (N. 1410).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove

concessioni in materia di temporanee importazioni.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda » (N. 1426).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli » (Numero 1428).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 15 DICEMBRE 1932

taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo alla esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 » (N. 1429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (N. 1430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato » (N. 1431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito » (N. 1433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932 n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica » (N. 1436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le Scuole d'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, compresi dal n. 16 al n. 30 dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito i senatori Dallolio Alfredo, Menozzi, Tacconi, Berio, De Vito, Santoro, Fedele, Tofani, Gasparini e Asinari di Bernezzo a presentare alcune relazioni:

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455).

TACCONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio (1337).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472).

SANTORO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni (1462).

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467).

TOFANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (1437).

GASPARINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469). — (*Iniziato in Senato*).

ASINARI DI BERNEZZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Dallolio Alfredo, Menozzi, Tacconi, Berio, De Vito, Santoro, Fedele, Tofani, Gasparini e Asinari di Bernezzo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Antona Traversi.

Bacelli, Barzilai, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Canevari, Carletti, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Caviglia, Cesareo, Chersi, Cian, Cirmeni, Colonna, Concini, Corbino, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Del Pezzo, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garofalo, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Loria, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Spezzotti, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tanari, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 145

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 (1400):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 146

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo (1401):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 143

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi (1402):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 143

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (1405):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante au-

mento del numero degli amministratori giudiziari (1406):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	143
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1407):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (1410):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda (1426):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	144
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla

importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli (1428):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 (1429):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1430):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato (1431):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da

adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito (1433):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	147
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica (1436):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

#### I. Votazione per la nomina:

a) di due membri del Consiglio Superiore Coloniale;

b) di tre commissari alla Cassa Depositi e Prestiti.

#### II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari, della Regia marina (1385);

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali (1435);

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355);

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395);

Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali (1397);

Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1418);

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali

degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398);

Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 (1464);

Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1453);

Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio (1461);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda (1463);

Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295). - (*Iniziato in Senato*);

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471);

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini generali (1468);

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato (1459). - (*Iniziato in Senato*);

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1420);

Modificazioni alle norme istitutive della Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione (1448);

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (1449);

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (1294). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (1421);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le fore-

ste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata (1392);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario (1335);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino (1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi (1442);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi (1444);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione (1445);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca (1446);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma, il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese (1447).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Prof. GIOACCHINO LAURINZI

Capo dell'Ufficio del Resoconti